

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****n. 16/2005,****dell'8 febbraio 2005,****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea <sup>(2)</sup> è stato integrato nel presente accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004, con adeguamenti.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni <sup>(4)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 66o (regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«66p. **32003 R 1702**: Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6).

---

<sup>(1)</sup> GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

66q. **32003 R 2042**: Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).»

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (CE) n. 1702/2003 e n. 2042/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

Richard. WRIGHT

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.